



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA (ex Commissione Tributaria Regionale della LOMBARDIA) Sezione 22, riunita in udienza il 14/09/2022 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

GUICCIARDI MIRELLA, Presidente
SPERANZA LILIANA, Relatore
VICUNA VEZIO, Giudice

in data 14/09/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3881/2021 depositato il 05/11/2021

proposto da

Bio Logistica Srl - 07247070969

Difeso da

Francesco Cannizzaro - CNNFNC60H19C351D

Rappresentato da Davide Cuman - CMNDVD83H22L682I

ed elettivamente domiciliato presso francesco.cannizzaro@milano.pecavvocati.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 3420/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 8 e pubblicata il 06/08/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B03SF02232 IRES-ALTRO 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la Bio Logistica s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. T9B03SF02232/2019 con cui l'Ufficio per anno d'imposta 2015, riscontrando la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 109 T.U.I.R, per la deducibilità di costi sostenuti con i fornitori MAR.EM SOCIETA' COOPERATIVA, PANDORA SOCIETA' COOPERATIVA, Cuman Elio e Cuman Davide, procedeva a recuperare a tassazione una maggiore Ires pari ad euro 55.232,00, Irap pari ad euro 8.842,00, Iva pari ad euro 34.904,00 oltre sanzioni amministrative pecuniarie di € 75.386,70. L'avviso era stato proceduto dal questionario, con cui si richiedeva la presentazione della documentazione contabile relativa ai rapporti commerciali con alcuni fornitori della società, ritenendo i costi sostenuti in relazione a tali operazioni indeducibili. A seguito della notifica dell'atto impositivo, la parte ricorrente aveva presentato istanza con adesione che si chiudeva con esito negativo.

La ricorrente nel ricorso presentato eccepiva:

- 1) Carenza e/o motivazione apparente, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 109 DPR 917/1986;
- 2) Illegittimità dell'avviso di accertamento per mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'Ufficio.

La commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso e condannava la società al pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello per i seguenti motivi:

1. eccezione di nullità della sentenza impugnata per *error in procedendo*, in quanto non v'è stata alcuna pronuncia su punti decisivi della controversia, così generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza;
2. Eccezione di nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente.

Si costituiva l'Ufficio che nelle controdeduzioni ribadiva la legittimità e correttezza del proprio operato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte adita ritiene l'appello non meritevole di accoglimento.

Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per *error in procedendo*, in quanto non v'è stata alcuna pronuncia sui punti decisivi della controversia, così generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza. In concreto, l'appellante lamenta che

i Giudici di I° grado nella sentenza impugnata abbiano assorbito e omesso di pronunciarsi su dei motivi di impugnazioni importanti al fine del decisorio a favore della ricorrente.

Il motivo è infondato.

Con il primo ed il secondo motivo di appello, viene contestato, in relazione all'art. 112 c.p.c l'omessa pronuncia della CTP sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 109 DPR 917/1986. L'appellante eccepisce la motivazione apparente in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'Ufficio.

Questa Corte osserva che la sentenza impugnata è motivata secondo tutti i criteri previsti dalla legge, per cui si può ben affermare che il contribuente abbia potuto espletare il proprio diritto di difesa senza alcuna limitazione.

Il collegio rileva che la recente sentenza della Cassazione 10874 del 2022, ha ribadito che *“per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia”* (Cass. 10874 del 2022 Cass. 1237 del 2018; Cass. n. n. da 21424 a 21428 del 2017, conf. n. 17956 del 2015, n. 20311 del 2011), nella specie, i giudici di prime cure, dopo avere riportato nella parte in fatto espressamente le contestazioni sollevate dalla Bio Logistica s.r.l., hanno valutato gli elementi di fatto e di diritto riportando le motivazioni logico-giuridiche che avrebbero condotto al rigetto del ricorso. Il giudicante deve fondare il proprio convincimento sull'esame e la valutazione di tutte le risultanze istruttorie comunque acquisite al giudizio, dando conto in motivazione di aver valutato tutti gli elementi decisivi ed enunciando le ragioni della preferenza accordata all'uno piuttosto che all'altro, in modo che sia ricostruibile l'iter logico seguito (v. Cass. 10/6/2004, n. 11058, n. 7667 del 24 marzo 2017). Difatti, come correttamente rilevato dal primo collegio l'art. 109 TUIR, stabilisce che i criteri per la deducibilità dei costi di esercizio o dei componenti negativi di reddito sono subordinati al rispetto dei principi di competenza, certezza e determinabilità, nonché di inerenza. La prova dell'inerenza dei costi, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ricade sul contribuente. (v. Cass. nn.10257/2008,4554/2010, 5374/2021) ed *“in relazione alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sull'amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, mentre grava sul contribuente la prova (in caso di contestazione da parte dell'amministrazione) della sussistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo della suddetta pretesa (nella specie, esistenza di costi deducibili)”*. Ai fini della deduzione dei costi e della

detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi, la fattura, per costituire elemento probatorio a favore dell'impresa, deve essere idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestata, non essendo sufficiente una indicazione generica.

Dalla documentazione in atti, si rileva che la società, ha prodotto delle schede di lavorazione sintetiche e generiche, che fanno riferimento esclusivamente alla tipologia ed alla quantità delle merci oggetto di lavorazione, il Contratto di appalto del 23/09/2016 stipulato con la PANDORA SOCIETA'COOPERATIVA e il contratto di appalto del 5/01/2015 stipulato con al MAR.EM. SOCIETA'COOPERATIVA, vari ordini di confezionamento e fatture emesse da Bio Logistica verso terzi dell'anno 2015, il registro IVA vendite 2015, le dichiarazioni, le buste paga e assunzioni dei lavoratori che dichiarano di aver lavorato per Bio Logistica srl. Non risultano prodotte fatture né pagamenti a dimostrazione dell'effettività delle prestazioni e dagli ordini, non si evince alcun riferimento al contratto di appalto di servizi. La Corte, inoltre evidenzia che per quanto riguarda la produzione dei contratti di appalto, recentemente la Suprema Corte ha stabilito, con l'ordinanza 10274/2020, che *"la produzione in giudizio del contratto di appalto, al più è idonea a dimostrare la regolarità formale della fattura, ma non a far ritenere rispettato il principio di inerenza del costo ai fini della deducibilità del costo"*. Per i fornitori Cuman Elio e Cuman Davide, non risulterebbe prodotta alcuna documentazione. Quanto alla deduzione dei costi ai fini dell'imposizione reddituale, ex articolo 109, comma 5 del Tuir, la Cassazione è intervenuta più volte, confermando che ai fini della detrazione di un costo e dell'Iva relativa, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (cfr. Cassazione n. 18904/2018). In definitiva, il contribuente che intenda detrarre un costo, non può esimersi dal provarne l'inerenza. Nel caso in specie, il contribuente non ha prodotto documentazione fatture o documenti equipollenti, che siano idonei, per forma e contenuto, a dimostrare il requisito dell'inerenza, sotto il profilo della connessione con l'attività d'impresa, così come evidenziato dai Giudici di primo grado.

Risulta assorbita ogni ulteriore eccezione.

Per queste ragioni, la CGT di II grado della Lombardia rigetta l'appello con condanna di parte soccombente a rifondere le spese di giudizio che liquida in euro 5.700,00 (cinquemilasettecentoeuro/00), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA, rigetta l'appello e conferma la

sentenza di primo grado impugnata. Condanna la parte appellante alle spese del presente grado che liquida in euro 5.700,00 oltre accessori di legge.

Così deciso, Milano 14/09/2022

Il Relatore

Liliana Speranza

Il Presidente

Mirella Guicciardi